



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1325 del 28 luglio 2022

Modifica dell'art. 20 cpv. 2 (tassa base) del Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR)

1. Introduzione – analogie con il MM. No. 1324

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

l'adeguamento della tassa base prevista dal regolamento per la gestione dei rifiuti rientra in un contesto generale di cambiamenti normativi e tecnico-contabili obbligatori, di cui si è detto nell'ambito del commento accompagnante il preventivo per l'esercizio 2022, che implicano il raggiungimento della copertura totale dei costi mediante le tasse causali per tutti i "servizi industriali" (distribuzione AP / Canalizzazioni / Rifiuti).

Per quanto riguarda il quadro introduttivo si rinvia al MM No. 1324 riguardante la modifica dell'art. 41 cpv. 2 (tasse d'uso) del Regolamento delle canalizzazioni (RCan) il cui iter è seguito parallelamente dal presente messaggio.

2. Copertura dei costi della gestione dei rifiuti

2.1 Principio

Il principio e le modalità di copertura dei costi del settore "rifiuti" sono disciplinati dal cap. IV § 2 "Finanziamento" della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb), artt. 18; 18a, 18b e 18c che per chiarezza riproduciamo qui di seguito:

a) Principio

Art. 18¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

b) Tassa base

Art. 18a¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- quelli amministrativi e del personale;
- di informazione e sensibilizzazione;
- di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
- di investimento;
- gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche;
- b) persone giuridiche.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁵Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁶Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

c) Tassa sul quantitativo

Art. 18b¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

d) Altre tasse causali

Art. 18c¹Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Come si evince dalle disposizioni di legge sopra riprodotte la sola leva sulla quale i comuni possono fare pressione è costituita dalla tassa base, dal momento che la tassa sui quantitativi [(tassa sul sacco e nel nostro caso tassa per i grandi produttori (necessariamente basata sul quantitativo secondo le prescrizioni)] è limitata sia qualitativamente (soli RSU) che quantitativamente in quanto sostanzialmente definita dal Cantone.

2.2. Discussione aperta ma norme rigide

Questa situazione comporta molto malcontento e costringe i Comuni ad applicare delle tasse base sproporzionate e disincentivanti.

Al proposito riportiamo integralmente, qualora a qualcuno sia sfuggito, l'interessante articolo al riguardo pubblicato da "La Regione" del 20 ottobre 2021¹ a seguito di un'iniziativa parlamentare (tuttora in evasa) sul tema.

Sia come sia, allo stato attuale delle cose le disposizioni della LPAm sono valide e devono essere applicate.

¹Vedi allegato

3. Modifica dell'art. 20 (tassa base) del Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR)

3.1. Premessa

L'11 dicembre 2018, a seguito dell'entrata in vigore a livello cantonale dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità, nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia (ad esempio l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR) codesto onorando Consiglio comunale approvava il vigente RGR che andava a sostituire il precedente regolamento sui rifiuti risalente al 1989.

A distanza di soli 4 anni, sempre a seguito di modifiche legislative e/o operative a livello superiore, non da ultimo in seguito all'introduzione obbligatoria del già citato MCA2, il Municipio si vede costretto, suo malgrado, a sottoporvi la presente proposta di modifica dell'art. 20 riguardante i limiti entro i quali può essere stabilita la tassa base per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Quale introduzione del presente capitolo riteniamo opportuno riportare integralmente quanto osservato al proposito nel messaggio municipale 1304 accompagnante il preventivo del Comune per il 2022 (commento di dettaglio alla voce "Tassa base spazzature" – pag. 54): *«Si ricorda che conformemente all'art. 18 cpv. 3 LALPAmb "l'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute, nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base deve essere conseguentemente ridotto o aumentato"».*

Il criterio della copertura integrale dei costi attraverso le tasse causali senza incidenza sul risultato di gestione del Comune è reso ferreo dalle norme del MCA2.

Per questa ragione, constatato che il grado di copertura dei costi da sostenere mediante la tassa base (costi generali esclusa l'eliminazione attraverso l'ESR) non supera il 60% (dati consuntivo 2020) il Municipio è stato costretto ad applicare una maggiorazione delle tasse base fino al limite ammesso dalla vigente Ordinanza (tariffario) sulla gestione dei rifiuti.

Ciò nonostante, sulla base dei dati in nostro possesso, anche con questo aumento non sarà probabilmente raggiunta la totale copertura dei costi.

Non si deve, in fine, omettere di considerare la progressiva incidenza che gli ammortamenti degli investimenti per la messa in opera del nuovo concetto di gestione dei rifiuti (cfr. MM. No. 1277 approvato dal Consiglio comunale il 30 marzo 2021) avrà sui risultati di questa classe del conto economico, circostanza che farà inevitabilmente aumentare ancora le tasse nei prossimi anni.»

3.2. Dati di base

Come detto e come risulta dal sottostante specchio dei dati indicativi estrapolati dal preventivo 2022 (il primo allestito sulla base dei criteri del MCA2), la copertura totale dei costi in base ai dati di preventivo è lontana dall'essere raggiunta, con un divario prossimo al 20%.

Preventivo 2022		Spese	Ricavi
730	GESTIONE DEI RIFIUTI		
	SPESE CORRENTI		
730.3101.001	Acquisto e distribuzione sacchi	30'000.00	
730.3111.001	Acquisto contenitori	2'000.00	
730.3130.001	Raccolta rifiuti urbani	90'000.00	
730.3130.002	Raccolta rifiuti vegetali	18'000.00	
730.3130.003	Raccolta ed eliminazione altri rifiuti	40'000.00	
730.3131.001	Studio progetti e consulenze	2'000.00	
730.3143.001	Manutenzione Ecocentro	1'000.00	
730.3151.001	Manutenzione contenitori	2'000.00	
730.3181.001	Perdite effettive su crediti	10.00	
730.3511.301	Versamenti al fondo CP eliminazione dei rifiuti		
730.3611.001	Eliminazione rifiuti urbani ACR	100'000.00	
730.3612.101	Spese gestione piazza di compostaaggio	25'000.00	
730.3940.001	Interessi calcolatori e spese finanziarie		
730.3950.001	Ammortamenti pianificati e non pianificati	7'438.00	
	RICAVI CORRENTI		
730.4240.001	Tasse base spazzatura		120'000.00
730.4240.002	Tassa sul sacco		105'000.00
730.4250.001	Proventi da riciclo rifiuti		8'000.00
730.4260.001	Recupero raccolta rifiuti grossi utenti		25'000.00
730.4260.002	Rimborsi da terzi		
30.4511.301	Prelevamenti al fondo CP eliminazione dei rifiuti		59'448.00
	Totale ricavi correnti		317'448.00
	Totale spese correnti	317'448.00	

Stato del fondo CP prevedibile al 31.12.2022	-59'448.00
---	-------------------

Grado di copertura dei costi prevedibile al 31.12.2022	81.27%
---	---------------

Provvedimenti da adottare a breve	aumento tariffe
--	------------------------

Tale situazione, invero poco incoraggiante, viene ulteriormente e pesantemente deteriorata dall'attuazione della nuova Organizzazione della Gestione dei Rifiuti (OGR) prevista nel MM No. 1277 del 23 novembre 2020 riguardante un credito quadro di Fr. 1'225'000.- approvato di Legislativo in occasione della sessione straordinaria del 30 marzo 2021.

Contrariamente a quanto indicato nel messaggio municipale, in cui si prevedeva una realizzazione a tappe specialmente in considerazione delle presumibili difficoltà procedurali (opposizioni ecc.), la seppur complessa operazione si è svolta, tanto fortunatamente quanto inaspettatamente, senza intoppi, consentendo di portare a termine l'intero investimento entro la fine del corrente anno.

Questa favorevole circostanza trascina con sé l'obbligo di procedere con l'ammortamento dell'investimento già a partire dal 2023 con la conseguenza che l'ammontare degli ammortamenti

annui subirà un aumento di almeno Fr. 50'000.- portando, con le tariffe attuali, ad un deficit annuo prevedibile di ca. Fr. 120'000 ed un grado complessivo di copertura dei costi del settore inferiore al 70%.

Come già accennato, a norma dell'art. 13 cpv. 4 seconda frase RGFCC i fondi del Capitale proprio necessari a garantire il totale autofinanziamento dei settori per i quali ciò è previsto non possono avere un saldo negativo per più di quattro anni.

Per questa ragione le relative tasse devono essere commisurate, non solo alla copertura dei costi, ma anche al mantenimento dei fondi di capitale proprio in attivo -rispettivamente- al recupero di passivi accumulati in precedenza. Nel caso specifico questa circostanza va ad aggravare ulteriormente la situazione dal momento che in linea teorica le tasse relative all'esercizio 2023 e seguenti dovrebbero anche includere un avanzo di almeno Fr. 15'000.- per consentire di riportare entro quattro anni il fondo del CP alle cifre nere.

3.3. Proposta

Alla luce di questa situazione è irrinunciabile un ulteriore provvedimento volto a permettere al Municipio l'applicazione di tariffe adeguate ad arginare le perdite (e lo sprofondamento del fondo nelle cifre negative).

Dal momento che come già evidenziato e anche "denunciato" in sede parlamentare le tariffe massime relative alla tassa sul sacco sono definite a livello cantonale, il solo margine operativo dei Comuni consiste nell'adeguamento della tassa base.

A lato pratico si rende necessario por mano alle norme del Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR) dell'11 dicembre 2018 e più precisamente ai parametri stabiliti attualmente dall'art. 20:

Tassa base	Art. 20 ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione. ² Essa è prelevata conformemente ai disposti dell'art. 18a LALPAmb entro i seguenti limiti (IVA inclusa): - economie domestiche da Fr. 90.- a Fr. 120.- - persone giuridiche da Fr. 250.- a Fr. 1'000.- ³ In caso di trasferimento di domicilio o sede, la vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa è prelevata pro rata temporis.
-------------------	---

Entro tali parametri il Municipio ha definito come segue le tariffe per il 2022 (Ordinanza d'applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti (OMGR)).

Tasse base (Art. 20 RGR)	Art. 7² ¹ Le tasse base annue per il servizio sono stabilite come segue ³ : a. economie domestiche: - 1 persona Fr. 110.-- - 2 persone Fr. 114.-- - 3 persone Fr. 118.--
------------------------------------	--

²Articolo modificato con OM del 15 dicembre 2020, in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020

³ Cpv. modificato con OM dell'11 ottobre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022

- 4 e più persone	Fr. 120.--
- residenze secondarie	Fr. 120.--
b. fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili	Fr. 1'000.--
c. officine meccaniche, autorimesse, magazzini, che occupano più di tre unità al 100% incluso il titolare	Fr. 800.--
d. negozi, commerci al dettaglio e simili aventi una superficie operativa o di vendita superiore a mq. 50	Fr. 800.--
e. esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili	Fr. 950.--
f. uffici, artigiani e simili:	Fr. 300.--

²Le attività di cui alle lett. c) e d) che non raggiungono i limiti indicati sono assoggettate nella categoria di cui alla lett. f).

³Le attività economiche praticate al domicilio dal solo titolare sono soggette unicamente al pagamento della tassa base di cui alla lett. a).

Allo stato attuale l'applicazione delle tariffe sopra indicate conduce ad un incasso massimo complessivo annuo stimato in ca. Fr. 136'000 (cfr. allegato "Commento al disegno di modifica delle OM relative alle tasse canalizzazione e rifiuti).

Per contro i costi complessivi da coprire con il provento della tassa base, calcolati secondo i risultati dei consuntivi degli ultimi tre anni adattati alle esigenze del MCA2 e confrontati con i dati del preventivo 2022 conducono ad un fabbisogno annuo di almeno Fr. 176'000.- cui va aggiunta, come precedentemente anticipato, l'incidenza degli ammortamenti lineari dell'investimento riguardante la riorganizzazione delle modalità di raccolta (OGR) di ca. Fr. 50'000.- annui.

Regolamento gestione rifiuti - calcolo media triennale costi e tariffe (base consuntivi adeguato MCA2)	2019			2020			2021			Preventivo 2022
Costi fissi di gestione (art. 18a LALPAmb)										
Acquisto e distribuzione sacchi	25'953	17'260	29'023							30'000
Acquisto contenitori	1'840	5'119	1'925							2'000
Raccolta RSU	87'608	92'013	76'675							90'000
Raccolta rifiuti vegetali	17'232	17'232	16'370							18'000
Raccolta ed eliminazione altri rifiuti	37'740	35'818	40'607							40'000
Studio progetti e consulenze	2'000	2'000	2'000							2'000
Manutenzione ecocentro	2'000	10'000	1'500							1'000
Manutenzione contenitori	1'000	5'000	500							2'000
Perdite effettive su crediti	2	0	164							10
Gestione piazza di compostaggio	24'346	27'564	25'830							25'000
Interessi calcolatori e spese finanziarie	0	0	0							0
Ammortamenti pianificati e non	8'359	16'300	10'800							7'438
Proventi da riciclo rifiuti	-6'666	-4'923	-7'600							-8'000
Recupero raccolta grossi utenti	-36'514	-22'040	-33'680							-25'000
Rimborsi da terzi	0	0	0							0
Totale da coprire con tassa base	164'900	201'343	164'114							184'448
Media triennale importo da coprire con tassa base (senza ammortamento OGR)										176'786
Ammortamento investimento OGR eseguito nel 2022 (5%)										50'000
Importo totale minimo da prelevare a mezzo tassa base										226'786

A fronte di un'entrata stimata in ca. Fr. 136'000 e di un fabbisogno di Fr. 226'000 (escluso ogni margine per la copertura del deficit previsto per il 2022) il grado attuale di copertura dei costi fissi si attesta al 60%, di conseguenza il raggiungimento della copertura totale dei costi configura un aumento medio reale delle tasse base prossimo al 70%.

Tale adeguamento necessita, come detto, di un ampliamento della forchetta prevista dalla base legale formale, costituita dall'art. 20 RGR, modifica che dev'essere operata attraverso una decisione dell'organo legislativo.

Allo scopo di disporre di una base legale che consenta al Municipio di mantenere anche negli anni a venire il grado di copertura dei costi richiesto dalla legislazione superiore occorre prevedere un limite minimo ed un limite massimo rispettivamente sotto e sopra i quali non si dovrebbe ragionevolmente sconfinare per un periodo relativamente lungo.

Si propone pertanto al Consiglio comunale la seguente modifica dell'art 20.

- **economie domestiche da Fr. 120.- a Fr. 250.- (attualmente da Fr. 90.- a Fr. 120.-)**
- **persone giuridiche da Fr. 250.- a Fr. 5'000.- (attualmente da Fr. 250.- a Fr. 1'000.-)**

Dalla proposta emerge indubbiamente un rilevante divario proporzionale tra l'aumento delle **potenziali** tariffe massime applicabili alle economie domestiche (approssimativamente raddoppiate) rispetto a quelle relative alle persone giuridiche (quintuplicate).

Il Municipio ritiene tale divario comprensibile se si tiene conto in particolare del fatto che specialmente le poche ma molto importanti grandi strutture collettive presenti sul territorio (OTAF, Clinica, Franklin University e Pagnolo) impongono al Comune una sovra strutturazione del servizio di raccolta degli RSU con un'indubitabile incidenza sui costi fissi.

Analogamente a quanto osservato per ciò che concerne il settore delle canalizzazioni, anche in questo caso l'Esecutivo si trova costretto ad agire, apertamente controvoglia, unicamente per ossequiare al quadro normativo superiore e si adopererà nella misura del possibile affinché gli aumenti di questa tassa causale siano limitati, sia nei tempi che nelle misure, a quanto strettamente indispensabile ed obbligatorio.

Il Municipio ha infine deciso di procedere, già dall'esercizio in corso con delle imputazioni interne, anche all'assoggettamento alle tasse causali delle strutture e delle attività di pertinenza del comune affinché i costi generati in questo ambito dalle attività proprie del Comune stesso (Scuola elementare, Scuola dell'infanzia, Amministrazione, Magazzino comunale, Chiosetto, Parco sportivo, ecc.), non abbiano a riversarsi sulle tasse causali a carico del resto dell'utenza ma siano più correttamente finanziati attraverso le imposte principali alla stregua delle generali attività dell'ente pubblico.

4. Conclusione e rapporti con la LF sulla sorveglianza dei prezzi

In conclusione, il nostro Municipio non può che raccomandare al Legislativo di accogliere le proposte formulate, prendendo atto che a scapito dei proclami sull'autonomia comunale, in questo specifico contesto l'autonomia risulta di fatto prossima o pari a zero.

Il complesso della legislazione delle norme superiori disciplina, infatti, in modo capillare le attività che hanno un impatto sull'ambiente, quali il settore delle acque reflue e quello della gestione dei rifiuti. Trattasi di servizi obbligatori in relazione ai quali gli enti inferiori non hanno alcuna possibilità di scelta.


Analogamente il quadro normativo impone, e al contempo limita, le modalità di finanziamento di tali attività: si pensi ad esempio che la definizione della tassa sul sacco teoricamente spetta ai comuni ma praticamente dev'essere definita entro stretti parametri stabiliti dal Cantone.

Per quanto riguarda gli obblighi che pure ci derivano dalla LF sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) rinviamo al relativo commento di cui al MM No. 1324 riguardante la modifica dell'art. 41 cpv. 2 (tasse d'uso) del Regolamento delle canalizzazioni (RCan) il cui iter è seguito parallelamente dal presente messaggio.

Per le ragioni esposte in quella sede il presente messaggio municipale, come pure il disegno ipotetico dell'OM che dovrebbe essere adottata dal Municipio in seguito all'applicazione delle proposte modifiche legislative (allegati a titolo informativo/esemplificativo a questo messaggio) sono stati inviati per avviso al Sorvegliante dei prezzi il cui parere in merito sarà trasmesso ai Membri del Consiglio comunale non appena in possesso e, in ogni caso, prima della trattazione dell'oggetto da parte del Plenum.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione vi raccomandiamo l'adozione delle proposte di decisione che seguono quale parte integrante del presente messaggio municipale.

Per il Municipio:
Il Sindaco: (Antonella Meuli) Il Segretario: (Arnaldo Bernasconi)



Sorengo, 28 luglio 2022
Ris. Mun. No. 280/22

Allegati:

- Articolo tratto da "laRegione" del 20 ottobre 2021
- Commento al disegno di modifica l'art. 7 OM d'applicazione del regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR) del 1° aprile 2019
- Disegno di OM (ipotesi) che modifica l'art. 7 OMRGR

Dispositivo di risoluzione (RGR)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1325 del 28 luglio 2022

Modifica dell'art. 20 cpv. 2 (tassa base) del Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR)

preso atto del parere del Sorvegliante dei prezzi del

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

visto il rapporto della Commissione della gestione del

d e c i d e :

1. L'art. 20 cpv. 2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti dell'11 dicembre 2018 è modificato come segue:
“Essa è prelevata conformemente ai disposti dell'art. 18a LALPAmb entro i seguenti limiti (IVA inclusa):
 - *economie domestiche da Fr. 120.- a Fr. 250.-*
 - *persone giuridiche da Fr. 250.- a Fr. 5'000.-“*
2. Spirati i termini di pubblicazione di cui all'art. 187 LOC il regolamento è sottoposto per ratifica alla competente Autorità cantonale.

Gli Scrutatori:

Per il Consiglio Comunale:
Il Presidente:

La Segretaria:

**Articolo tratto da “laRegione” del 20 ottobre 2021
di Generoso Chiaradonna**

**«Siano i Comuni a stabilire l'importo della tassa sul sacco
Lo chiede un'iniziativa generica, trasversale all'arco parlamentare, con prima firmataria
Maddalena Ermotti-Lepori del Ppd**

“Lasciare l'autonomia ai Comuni nella determinazione, sia della tassa sul sacco, sia della tassa base”. È quanto proposto da un'iniziativa parlamentare generica, firmata da una quindicina di granconsiglieri di quasi tutto l'arco parlamentare, presentata da Maddalena Ermotti-Lepori (Ppd). Secondo gli iniziativaisti, che hanno colto uno spunto in tal senso dell'associazione Okkio, le norme cantonali di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente hanno sì recepito il principio di causalità ovvero ‘chi inquina paga’, ma l'importo della tassa sul sacco è fissato dal Consiglio di Stato e non dai Comuni. Questo crea disparità di trattamento tra Comuni virtuosi e quelli meno.

“In Svizzera vengono prodotti ogni anno circa sei milioni di tonnellate di rifiuti urbani. In conformità ai principi della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti; OPSR), occorre prevenire la produzione di rifiuti, riciclarli e smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente”, si legge nell'iniziativa. “Al tempo stesso, l'articolo 32a LPAmb stabilisce che i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani devono essere imputati a chi li causa, in forma di emolumenti o altre tasse, sancendo pertanto un finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani basato sul principio di causalità”, si precisa.

La legge di applicazione cantonale della LPAmb è stata modificata qualche anno fa; le modifiche della LALPAmb in vigore dall'1.7.2017 e i relativi adeguamenti nei regolamenti comunali stanno però creando parecchio malcontento, in particolare per le conseguenze sulla tassa base che risulta così essere, in certi casi, sproporzionata. Il tema, come detto, è stato sollevato in primavera dall'associazione Okkio, con un testo trasmesso ai granconsiglieri e ai Comuni in data 19 maggio 2021 (reperibile sul sito www.okkio.ch).

“Il problema principale è dato dal fatto che la tassa sul sacco è fissata, non dai Comuni, ma dal Consiglio di Stato, e copre unicamente i costi di smaltimento, di produzione del sacco e dell'IVA (vedi LALPAmb all'articolo 18, che riguarda il finanziamento della raccolta).

Il Foglio Ufficiale N. 173 del 27.9.2021 riporta gli importi minimi e massimi della tassa sul quantitativo per i rifiuti solidi urbani (RSU) per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, decisi appunto dal Consiglio di Stato: da 0,90 franchi a 1,20 franchi (sacco da 35 litri) per quanto riguarda la tassa sul volume; un minimo di 0,18 franchi fino a 0,24 franchi al kg per quanto riguarda il peso.

In questo modo, fanno notare, gli iniziativaisti, “i Comuni, che per legge devono coprire integralmente i costi tramite il ricavo della tassa sul sacco e la tassa base, si vedono costretti a riversare tutti i costi rimanenti su quest'ultima. Non si tiene conto, in tal modo, delle diversità comunali”. “Per alcuni Comuni, ad esempio quelli che devono servire un ampio territorio con pochi abitanti, i costi della raccolta dei rifiuti sono maggiori, ed è maggiore il costo per la raccolta di trasporto dei rifiuti fino all'inceneritore di Giubiasco e di gestione della raccolta differenziata”, si precisa. La conseguenza è che molti Comuni, che avevano già la tassa sul sacco prima dell'1.7.2017 hanno dovuto, o dovranno prossimamente, aumentare sproporzionatamente la tassa base.

“Una tassa sul sacco così bassa è inoltre un palese disincentivo alla raccolta separata, contro lo spirito della legge”, fanno notare gli iniziativaisti che chiedono quindi di “lasciare l'autonomia ai Comuni nella determinazione, sia della tassa sul sacco (nuovo), sia della tassa base (come finora).

In concreto si chiede che la tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) possa comprendere anche altri elementi di costo variabili oltre ai semplici costi di smaltimento (ad esempio anche i costi di trasporto e/o quelli per le raccolte separate). Inoltre “che la tassa base possa venire differenziata per alcune categorie oggettive di utenti, anche tenendo conto della recente giurisprudenza, purché sia attuata in un modo non penalizzante per le famiglie e non eccessivamente complesso da gestire dal profilo amministrativo per gli enti pubblici locali.»



COMUNE DI SORENGO

CANCELLERIA COMUNALE

Commento al disegno di modifica dell'OM relativa alle tasse rifiuti in relazione al MM No. 1325 del 28 luglio 2022 "Modifica dell'art. 20 cpv. 2 (tassa base) del Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR)"

Onorevole signora Sindaco,
onorevoli signora e signori Municipali,

in relazione al messaggio municipale in epigrafe, sia per ragioni tecniche legate all'espressione del preavviso da parte del Sorvegliante federale dei prezzi, che per motivi informativi e orientativi nei confronti del Legislativo comunale, è necessario che, prima della formale adozione da parte di codesto lodevole Municipio, possa essere portato a conoscenza delle due Istanze menzionate il disegno di OM destinata alla concreta modifica del tariffario in argomento.

Di seguito vengono pertanto esplicitati i propositi in tal senso corredate, per quanto necessario, dalle indicazioni relative a valutare la misura e la proporzionalità dei provvedimenti.

L'attuale OM d'applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti (OMGR), promulgata nel 2019, consta di tredici articoli e disciplina vari aspetti operativi del servizio.

La definizione dell'ammontare delle tasse base (unico tributo destinato alla copertura dei costi variabili conformemente all'art. 18a Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb)¹ è prevista dall'art. 7 che costituisce il vero e proprio tariffario.

Per questa ragione si propone la promulgazione di un'OM volta a modificare unicamente tale norma lasciando invariate tutte le altre disposizioni.

Contrariamente a quanto riferito alle tasse d'uso delle canalizzazioni, la situazione del servizio di gestione dei rifiuti, come illustrato nel messaggio municipale No. 1324 del 28 luglio 2022 è pesantemente deficitaria.

Le circostanze impongono l'adozione di provvedimenti immediati (del resto obbligati anche a tenore dell'art. 18 cpv. 3 LPAmb) al fine di contenere lo sprofondamento del fondo del CP nelle cifre rosse

¹LALPamb - Art. 18a Tassa base

¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche;
- b) persone giuridiche.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁵Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁶Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

e la successiva applicazione di rincari ancora più incisivi per provvedere alla copertura obbligatoria del deficit pregresso in ossequio alle disposizioni di cui all'art.13 cpv. 4 RGFCC.

L'applicazione delle tariffe vigenti, stabilite dall'OM del 1° aprile 2019 in corrispondenza dei limiti massimi ammessi dal regolamento prima dell'emendamento postulato nel MM sopraccitato e che per praticità riproduciamo nello specchio seguente:

Tasse base (Art. 20 RGR)	Art. 7 ¹ Le tasse base annue per il servizio sono stabilite come segue:	
	a. economie domestiche:	
	- 1 persona	Fr. 110.--
	- 2 persone	Fr. 114.--
	- 3 persone	Fr. 118.--
	- 4 e più persone	Fr. 120.--
	- residenze secondarie	Fr. 120.--
	b. fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili	Fr. 1'000.--
	c. officine meccaniche, autorimesse, magazzini, che occupano più di tre unità al 100% incluso il titolare	Fr. 800.--
	d. negozi, commerci al dettaglio e simili aventi una superficie operativa o di vendita superiore a mq. 50	Fr. 800.--
	e. esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili	Fr. 950.--
	f. uffici, artigiani e simili:	Fr. 300.--
	² Le attività di cui alle lett. c) e d) che non raggiungono i limiti indicati sono assoggettate nella categoria di cui alla lett. f).	
	³ Le attività economiche praticate al domicilio dal solo titolare sono soggette unicamente al pagamento della tassa base di cui alla lett. a).	

conduce ad un incasso massimo complessivo annuo stimato in ca. Fr. 136'000 come risulta dalla tabella comparativa riprodotta più avanti.

Per contro i costi complessivi da coprire con il provento della tassa base, calcolati secondo i risultati dei consuntivi degli ultimi tre anni adattati alle esigenze del MCA2 e confrontati con i dati del preventivo 2022 conducono ad un fabbisogno annuo di almeno Fr. 176'000.- cui va aggiunta l'incidenza degli ammortamenti lineari dell'investimento riguardante la riorganizzazione delle modalità di raccolta (OGR) di ca. Fr. 50'000.- annui.

Regolamento gestione rifiuti - calcolo media triennale costi e tariffe (base consuntivi adeguato MCA2)				Preventivo
	2019	2020	2021	2022
Costi fissi di gestione (art. 18a LALPAmb)				
Acquisto e distribuzione sacchi	25'953	17'260	29'023	30'000
Acquisto contenitori	1'840	5'119	1'925	2'000
Raccolta RSU	87'608	92'013	76'675	90'000
Raccolta rifiuti vegetali	17'232	17'232	16'370	18'000
Raccolta ed eliminazione altri rifiuti	37'740	35'818	40'607	40'000
Studio progetti e consulenze	2'000	2'000	2'000	2'000
Manutenzione ecocentro	2'000	10'000	1'500	1'000
Manutenzione contenitori	1'000	5'000	500	2'000
Perdite effettive su crediti	2	0	164	10
Gestione piazza di compostaggio	24'346	27'564	25'830	25'000
Interessi calcolatori e spese finanziarie	0	0	0	0
Ammortamenti pianificati e non	8'359	16'300	10'800	7'438
Proventi da riciclo rifiuti	-6'666	-4'923	-7'600	-8'000
Recupero raccolta grossi utenti	-36'514	-22'040	-33'680	-25'000
Rimborsi da terzi	0	0	0	0
Totale da coprire con tassa base	164'900	201'343	164'114	184'448
Media triennale importo da coprire con tassa base (senza ammortamento OGR)				176'786
Ammortamento investimento OGR eseguito nel 2022 (5%)				50'000
Importo totale minimo da prelevare a mezzo tassa base				226'786

A fronte di un'entrata stimata in ca. Fr. 136'000 e di un fabbisogno di Fr. 226'000 (escluso ogni margine per la copertura del deficit previsto per il 2022) il grado attuale di copertura dei costi fissi si attesta al 60%, di conseguenza il raggiungimento della copertura totale dei costi configura un aumento medio reale delle tasse base prossimo al 70%.

Per quanto riguarda l'applicazione effettiva delle tariffe, da concretizzare attraverso la relativa ordinanza municipale, gli importi adeguati al raggiungimento della copertura dei costi (escluso il recupero del deficit accumulato) sono riprodotti nella tabella comparativa che segue.

Situazione attuale				Situazione proposta		
Importo	Numero	Totale	Economie private	Importo	Numero	Totale
110	344	37'840	UA persona sola	170	344	58'480
114	249	28'386	UA due persone	180	249	44'820
118	101	11'918	UA tre persone	190	101	19'190
120	166	19'920	UA 4 e più persone	195	166	32'370
120	10	1'200	Residenze secondarie	195	10	1'950
		99'264	Totale economie private (subtotale)			156'810
		37'050	Altre categorie di utenti (v. sotto)			70'200
	870	136'314	Totale a copertura costi di gestione (mediante tassa base)	870		227'010
Importo	Numero	Totale	Altre categorie di utenti	Importo	Numero	Totale
1'000	6	6'000	Fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso, ecc.	3'000	6	18'000
800	5	4'000	Officine, autorimesse, magazzini, con almeno 4 dip.	1'400	5	7'000
800	0	0	Commerci e negozi con sup. oltre mq. 50	1'400	0	0
950	7	6'650	Esercizi pubblici, mense, centri ricreativi, ecc.	1'600	7	11'200
300	68	20'400	Uffici, artigiani e simili	500	68	34'000
		37'050	Totale a copertura costi di gestione (mediante tassa base)			70'200

Si propone di conseguenza di definire come segue il nuovo art. 7 OMRGR

Tasse base (Art. 20 RGR)	Art. 7 ¹ Le tasse base annue per il servizio sono stabilite come segue:	
	a. economie domestiche:	
	- 1 persona	Fr. 170.--
	- 2 persone	Fr. 180.--
	- 3 persone	Fr. 190.--
	- 4 e più persone	Fr. 195.--
	- residenze secondarie	Fr. 195.--
b. fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili	Fr. 3'000.--	
c. officine meccaniche, autorimesse, magazzini, che occupano più di tre unità al 100% incluso il titolare	Fr. 1'400.--	
d. negozi, commerci al dettaglio e simili aventi una superficie operativa o di vendita superiore a mq. 50	Fr. 1'400.--	
e. esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili	Fr. 1'600.--	
f. uffici, artigiani e simili:	Fr. 500.--	
	² Le attività di cui alle lett. c) e d) che non raggiungono i limiti indicati sono assoggettate nella categoria di cui alla lett. f).	
	³ Le attività economiche praticate al domicilio dal solo titolare sono soggette unicamente al pagamento della tassa base di cui alla lett. a).	

e di prevedere la sua entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

Con ogni ossequio.

Per la Cancelleria comunale:
Il Segretario:
(Arnaldo Bernasconi)



Sorenngo, 25 luglio 2022

Allegato:

Disegno di OM che modifica l'art. 7 dell'Ordinanza d'applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti (OMGR) del 1° aprile 2019



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

**Disegno di
Ordinanza d'applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti (OMGR)
del 1° aprile 2019**

**MODIFICA
(del.....)**

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamato l'art. 192 Legge organica comunale (LOC) e gli art. 19, 20 e 21 del Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR);

o r d i n a:

I.

L'ordinanza d'applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti (OMGR) del 1° aprile 2019 è modificata come segue:

Art. 7	1 Le tasse base annue per il servizio sono stabilite come segue:	Tasse base (Art. 20 RGR)
a.	economie domestiche:	
	- 1 persona	Fr. 170.--
	- 2 persone	Fr. 180.--
	- 3 persone	Fr. 190.--
	- 4 e più persone	Fr. 195.--
	- residenze secondarie	Fr. 195.--
b.	fabbriche, industrie, commerci all'ingrosso istituti di cura, di istruzione, alberghi e simili	Fr. 3'000.--
c.	officine meccaniche, autorimesse, magazzini, che occupano più di tre unità al 100% incluso il titolare	Fr. 1'400.--
d.	negozi, commerci al dettaglio e simili aventi una superficie operativa o di vendita superiore a mq. 50	Fr. 1'400.--
e.	esercizi pubblici, mense, centri ricreativi e simili	Fr. 1'600.--
5f.	uffici, artigiani e simili:	Fr. 300.--

²Invariato

³Invariato

II.

Contro la presente modifica dell'ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

La presente modifica entra in vigore il ...

Pubblicata il per un periodo di 30 giorni.